

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladue, il giorno dieci del mese di luglio, in Roma, nel mio studio;

alle ore sedici e venti (h.16,20)

lì 10 luglio 2002

Avanti a me dottor Andrea Sacchetti, Notaio in Roma, con studio al Lungotevere Flaminio n.76, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza la assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane dalla comparente, con il mio consenso

è comparsa la signora

MORANDO DANIELA, nata a Roma il 29 aprile 1969, domiciliata per la carica ove appresso, infermiera professionale la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della:

"COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 - Società Cooperativa a responsabilità limitata", con sede in Roma, via dei Volsci n.56, avente Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 97003570583 (già iscritta in detto Registro delle Imprese al n.RM091-221580) e numero di iscrizione nel R.E.A. 457295, Partita IVA 97003570583, della cui identità personale io notaio sono certo.

La comparente della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, nella sopra dichiarata qualità, mi richiede di ricevere il verbale di assemblea straordinaria della predetta Società, convocata in questo luogo, giorno ed ora a seguito di raccomandata a mano in data 1 luglio 2002 per deliberare e discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adeguamento e modifica degli articoli 8, 10, 13 e 26 dello Statuto sociale.
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'Art.19 dello Statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea la stessa comparente, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la quale constata che sono presenti, in proprio e per deleghe da restare agli atti sociali, n.13 (numero tredici) soci su un totale di n.14 (numero quattordici) soci della Cooperativa e precisamente, oltre ad essa medesima Presidente, i soci signori:

Ricciardi Salvatore, nato a Roma il 17 settembre 1940;

Zoli Marta, nata a Roma il 27 gennaio 1971;

Sicari Cristina, nata a Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) il 6 gennaio 1965;

Mirenda Paola, nata a Roma il 28 aprile 1964;

Pittaluga Fabio, nato a Roma il 18 febbraio 1964;

Ciccarelli Ivano, nato a Marino (Roma) il 7 novembre 1960;

Oristanio Antonio, nato a Friburgo (Svizzera) il 23 maggio

REGISTRATO ALL'UFFICIO  
DELLE ENTRATE DI ROMA 3  
ATTI PUBBLICI

il 12 luglio 2002

al n°

serie

esatto E. 1224

1962;

Cimei Paolo, nato a Roma il 12 agosto 1957;

Palombi Edoardo, nato a Terni il 5 settembre 1948;

Bruschi Marina, nata a Roma il 11 ottobre 1953;

Salerno Giorgio, nato a Torino l'8 novembre 1955;

Arcano Maurizio, nata a Roma il 4 luglio 1951;

- che sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in persona di essa stessa comparente, Presidente, e dei signori Sicari Cristina, Vice Presidente e Salerno Giorgio, Consigliere;

- che sono presenti del Collegio Sindacale i signori Zoli Marta, Presidente e Ricciardi Salvatore Sindaco effettivo, mentre risulta assente giustificato l'altro Sindaco effettivo signor Arcano Maurizio;

il tutto come da foglio di presenza da restare depositato negli atti della Società.

Dichiara quindi la presente assemblea validamente costituita, anche ai sensi dell'Art.15 dello Statuto sociale e dunque idonea a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno.

Il Presidente ricorda all'Assemblea che, conseguentemente all'ispezione ordinaria da parte della Direzione Generale della Cooperazione del Ministero del Lavoro, svoltasi nei confronti della Cooperativa dal 1° al 19 febbraio 2002, e della conseguente diffida nei confronti della Cooperativa stessa affinché, tra l'altro, si procedesse all'adeguamento dello Statuto sociale alla Legge 59/92 ed all'adeguamento delle quote sociali, è opportuno procedere alle seguenti modifiche.

In primo luogo fa presente che è opportuno modificare l'importo, già indicato in lire negli articoli 6 ed 8 dello Statuto, relativo al valore nominale della quota sociale che sarà pari a 25,00 (venticinque/00) Euro anziché, come precedentemente previsto, a lire 10.000 (diecimila).

Propone dunque di modificare in tal senso gli Artt.6 e 8 dello Statuto sociale, secondo i rispettivi nuovi testi degli articoli stessi risultanti dall'infra allegato Statuto, testi che si hanno qui per integralmente riportati e trascritti.

In secondo luogo il Presidente fa presente all'Assemblea che è opportuno adeguare alle disposizioni di Legge il contenuto dell'art.10 dello Statuto sociale nella parte riguardante la ripartizione degli eventuali avanzi netti di gestione, la quale dovrà necessariamente rispettare la seguente regolamentazione:

- a) non meno del 20% al fondo di riserva ordinaria;
- b) una quota eventualmente a titolo di dividendo; la quota però non potrà mai essere superiore all'interesse legale, calcolato sul capitale effettivamente versato;
- c) una percentuale da determinarsi nel suo ammontare dall'Assemblea nei limiti e nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 31 gennaio 1992 n.59, da corrispondersi ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

d) il residuo che non venga destinato ad investimenti, alla riserva straordinaria ed a fini mutualistici di previdenza, di propaganda della Cooperativa ed in previsione di rischi ed oneri futuri.

Propone dunque di modificare in tal senso l'Art.10 dello Statuto sociale, secondo il nuovo testo dell'articolo stesso risultante dall'infra allegato Statuto, testo che si ha qui per integralmente riportato e trascritto.

In terzo luogo il Presidente fa presente all'Assemblea che è opportuno adeguare alle disposizioni di Legge anche il contenuto dell'art.13 dello Statuto sociale relativo alla devoluzione del patrimonio della Cooperativa in caso di scioglimento, prevedendo che ciò avvenga secondo quanto disposto dalla Legge 31 gennaio 1992 n.59 e che in caso di controversia decida il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, d'intesa con quello per le Finanze ed il Tesoro, udita la Commissione Centrale per le Cooperative o gli organismi sostitutivi indicati dalle leggi vigenti.

Propone dunque di modificare in tal senso l'Art.13 dello Statuto sociale, secondo il nuovo testo dell'articolo stesso risultante dall'infra allegato Statuto, testo che si ha qui per integralmente riportato e trascritto.

In quarto luogo il Presidente fa presente l'opportunità di variare il testo dell'art.26 dello Statuto sociale, relativo alle norme di rinvio, secondo il seguente letterale tenore: "Per quanto non disposto valgono le norme del Codice Civile e delle Leggi e regolamenti vigenti in materia".

Dopo ampia discussione e dopo che tutti i soci hanno dichiarato di condividere senza alcuna riserva le proposte del Presidente

**l'assemblea all'unanimità delibera**

a) di modificare l'importo relativo al valore nominale della quota sociale che sarà pari a 25,00 (venticinque/00) Euro anziché, come precedentemente previsto, a lire 10.000 (diecimila); e di modificare in tal senso gli Artt.6 e 8 dello Statuto sociale, secondo i rispettivi nuovi testi degli articoli stessi risultanti dall'infra allegato Statuto, testi che si hanno qui per integralmente riportati e trascritti;

b) di adeguare alle disposizioni di Legge il contenuto dell'art.10 dello Statuto sociale nella parte riguardante la ripartizione degli eventuali avanzi netti di gestione, nel senso sopra espresso dal Presidente; e di modificare l'Art.10 dello Statuto sociale, secondo il nuovo testo dell'articolo stesso risultante dall'infra allegato Statuto, testo che si ha qui per integralmente riportato e trascritto.

c) di adeguare alle disposizioni di Legge il contenuto dell'art.13 dello Statuto sociale relativo alla devoluzione del patrimonio della Cooperativa in caso di scioglimento, nel senso sopra esposto dal Presidente; e di modificare l'Art.13 dello Statuto sociale, secondo il nuovo testo dell'articolo

stesso risultante dall'infra allegato Statuto, testo che si ha qui per integralmente riportato e trascritto.

d) di variare il testo relativo alle norme di rinvio, nel senso sopra esposto dal Presidente, e di modificare conseguentemente l'Art.26 dello Statuto sociale, secondo il nuovo testo dello Statuto stesso che l'assemblea dichiara di ben conoscere ed accettare per averlo già preventivamente discusso ed approvato, che ora nuovamente approva e che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, senza darne lettura per avermene la comparente dispensato;

e) di dare mandato alla signora Daniela Morando ad apportare alle deliberazioni del presente Verbale tutte le modifiche e/o aggiunte che venissero richieste o suggerite dalle Autorità competenti.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza e chiusa l'Assemblea essendo le ore diciassette (h 17).

Le spese del presente verbale e quelle conseguenti sono a carico della Cooperativa.

Del che ho redatto il presente verbale, che pubblico, mediante lettura da me Notaio fatta alla comparente che lo dichiara pienamente conforme alla sua volontà.

E' scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia ma per mia cura e da me Notaio completato in pagine intere sette e righe quattro della presente dei due fogli di cui si compone fin qui.

In originale firmati: Daniela Morando

Andrea Sacchetti Notaio

Io sottoscritto dottor ANDREA SACCHETTI, Notaio in Roma iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, attesto che la presente copia che consta di *due* - mezzi fogli è conforme al suo originale firmato a norma di legge.

Si rilascia per uso *conservato*

Roma, li *22 luglio 2002*



STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SCOPO - DURATA

Art. 1 - E' costituita, con sede in Roma, \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, una società cooperativa a responsabi-  
lità limitata con la denominazione "COOPERATIVA CUL-  
TURALE LABORATORIO 2001 - Società Cooperativa a re-  
sponsabilità limitata".

Art. 2 - La società cooperativa si propone, senza  
~~fini speculativi e anche con la collaborazione gra-~~  
~~tuita di tutti i soci, di contribuire a soddisfare~~  
~~i bisogni di informazione della collettività tramite~~  
~~la gestione di emittenti radiofoniche o anche a mez-~~  
~~zo stampa. In particolare la COOPERATIVA CULTURALE~~  
~~LABORATORIO 2001 si propone:~~

1) L'utilizzazione dei sistemi di radio-televisione  
ai fini della realizzazione ed emissione di program-  
mi e notiziari aventi carattere politico, economico,  
sociale, sindacale, culturale, scientifico e di at-  
tualità, particolarmente rivolti ai lavoratori, ai  
giovani, alle donne e agli emarginati e diretti alla  
ricerca di nuove e avanzate forme di aggregazione  
sociale e di territorio nell'ambito regionale, provin-  
ciale e nazionale, con altre cooperative culturali,  
circoli culturali e altre forme associative;

2) Promuovere e realizzare manifestazioni artistiche,

*Davidla Riccardo*



manifestazioni dibattito, musicali, folkloristiche, letterarie, comprese mostre di pittura, scultura e rassegne fotografiche, nonché films a passo ridotto nell'ambito degli associati al Circolo e riservate agli stessi;


3) Svolgere attività editoriale, anche con pubblicazioni periodiche, ai fini culturali e di ricerca di cui al n° 1 e 2.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività affine a quelle sopra elencate sul piano organizzativo, di studio e di ricerca. La cooperativa, per il raggiungimento del suo scopo sociale può compiere tutte le operazioni economiche, commerciali immobiliari, mobiliari, bancarie, finanziarie, necessarie o comunque utili allo sviluppo dell'attività dell'impresa cooperativa.

Art. 3 - La società cooperativa ha la durata fino al 31 dicembre 2010, salvo proroghe o anticipato scioglimento da deliberarsi dall'assemblea dei soci.

#### TITOLO 2 SOCI

Art. 4 - Possono far parte della cooperativa tutte le persone fisiche e giuridiche che ne facciano richiesta. Per essere ammesso in qualità di socio è necessario avere interesse a facilitare il raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa e sot-



toscrivere almeno una quota sociale.

Art. 5 - L'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda sottoscritta dal richiedente. Il Consiglio di Amministrazione delibera a suo insindacabile giudizio e senza l'obbligo di render note le ragioni dell'ammissione o meno del richiedente.

Art. 6 - Il valore nominale della quota sociale è stabilito in 25,00 (venticinque/00) Euro.

Art. 7 - La qualità di socio si perde per morte, recesso, esclusione. Il Consiglio di Amministrazione pronuncia l'esclusione del socio quando lo stesso non abbia adempiuto alle obbligazioni nascenti dalla legge, dal presente statuto, dai patti e delibere sociali; quando agisca in contrasto con gli interessi della cooperativa o perda i requisiti di cui all'art. 4 del presente statuto.


### TITOLO 3 - PATRIMONIO SOCIALE.

Art. 8 - Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale di 25,00 (venticinque/00) Euro.

b) Dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 10.

*Dante Rozzani*



c) Da eventuali riserve straordinarie.

d) Da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.


Art. 9 - Le quote sono nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute.

Art. 10 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31.12.1980.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione del risultato annuale al netto di tutte le spese e di tutti i costi - di competenza dell'esercizio - pagati, o da pagare, compresi gli ammortamenti, gli accantonamenti per indennità di anzianità, imposte e tasse future, ecc.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:



Donato Mancini



- a) non meno del 20% al fondo di riserva ordinaria;
- b) una quota eventualmente a titolo di dividendo; la quota però non potrà mai essere superiore all'interesse legale, calcolato sul capitale effettivamente versato;
- c) una percentuale da determinarsi nel suo ammontare dall'Assemblea nei limiti e nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 31 gennaio 1992 n.59, da corrispondersi ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- d) il residuo che non venga destinato ad investimenti, alla riserva straordinaria ed a fini mutualistici di previdenza, di propaganda della Cooperativa ed in previsione di rischi ed oneri futuri.

#### REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 11 - E' vietata la distribuzione di dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato.

Art. 12 - Le riserve sia ordinarie che straordinarie non possono essere ripartite tra i soci durante l'esistenza della società.

Art. 13 - In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il

*Fondo Trovato*



*Sanza*

capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico e secondo quanto disposto dalla Legge 31 gennaio 1992 n.59 e che in caso di controversia decida il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, d'intesa con quello per le Finanze ed il Tesoro, udita la Commissione Centrale per le Cooperative o gli organismi sostitutivi indicati dalle leggi vigenti.

Cap. 4- ORGANI SOCIALI.

Art. 14 - Sono organi della cooperativa:

- a) L'Assemblea dei soci.
- b) Il Consiglio di Amministrazione.
- c) Il Collegio Sindacale.

CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI.

Art. 15 - Le assemblee sono ordinarie o straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante invio ai soci di avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, la quale deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. L'avviso deve essere inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per la prima riunione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e per detto periodo deve rimanere affisso nella sede sociale.

Direttore



In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Art. 16 - L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio;

b) procede alla nomina delle cariche sociali;

c) determina la misura dell'eventuale compenso degli amministratori e dei sindaci, a norma di legge;

d) approva i regolamenti, previsti dallo statuto o comunque necessari;

e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

f) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea ordinaria ha luogo una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, dal collegio sindacale o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi due casi la convo

Sandra Rosendo

Sandra Rosendo




cazione deve aver luogo senza ritardi, e, comunque, non oltre il quindicesimo giorno dalla richiesta.

Art. 17 - L'Assemblea, a norma di legge è straordinaria quando delibera sugli oggetti di cui all'art. 2365 C.C.

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita: in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione, in conformità di legge, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto o del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno tre quinti dei voti di tutti i soci.

In questo caso i soci dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata



Donato Martini



dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre  
giorni dalla chiusura di questa, e da quelli non in-  
tervenuti non oltre quindici giorni dalla data della  
pubblicazione della deliberazione.

Art. 18 - Nelle Assemblee hanno diritto di voto co-  
loro che risultano iscritti nel libro dei soci da  
almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamen-  
ti delle quote sottoscritte.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dalle  
assemblee.

Dovrà procedersi a scrutinio segreto se non sarà fat-  
ta domanda da tanti intervenuti che rappresentano al-  
meno un quarto dei voti dei soci presenti o rappre-  
sentati.

Le elezioni delle cariche sociali potranno avvenire  
anche per acclamazione.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque  
sia il numero delle quote sottoscritte.

I soci che per qualsiasi motivo non possono interve-  
nire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà  
di farvisi rappresentare soltanto da altri soci me-  
diante delega scritta. Ciascun socio non può rappre-  
sentare più di due soci assenti.

Art. 19 - L'assemblea è presieduta dal Presidente  
del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza,

*Sando Tavano*



dalla persona designata dalla Assemblea. La nomina del Segretario sarà fatta dal Presidente dell'Assemblea. Il Segretario può essere un non socio.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

## CAPO II. - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.



Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, eletti tra i soci.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione. Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'Assemblea la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

I consiglieri eleggono tra loro il Presidente ed eventualmente un vice-presidente e, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere anche un estraneo al Consiglio.

Spetta all'Assemblea determinare altresì il compenso eventualmente dovuto al presidente per la sua attività a carattere continuativo in favore della cooperativa.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto ai consiglieri soci chiamati a svolgere



*Donato Riccardi*



specifici incarichi.


Spetta al Consiglio di Amministrazione predisporre il regolamento interno di gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e nominare una eventuale direzione tecnica, consulenti, personale tecnico-amministrativo, stabilendone le mansioni e i compensi, anche tra i soci.

Art. 21 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire non meno di cinque giorni prima della adunanza e nei casi di urgenza a mezzo telegramma o con altro mezzo in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio; a parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Art. 22 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale.



Giuseppe Notarando

Giuseppe Notarando



fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure a un Comitato Esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni saranno fissate dallo stesso Consiglio.

Art. 23 - La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, perciò, con la sola sua firma, rilasciare quietanze liberatorie tanto alle amministrazioni autonome dello Stato e di Enti Pubblici, quanto a quelle private. Può pure rilasciare procure per determinati atti, nonché per ricorsi e contro-ricorsi alla Suprema Corte di Cassazione, nonché per l'assistenza e la rappresentanza legale della società dinanzi ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice-presidente, qualora sia stato nominato, e in mancanza, o in assenza di questi, a un consigliere designato dal Consiglio.

Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad al-

ti al riguardo.

### CAPO III - COLLEGIO SINDACALE.

Art. 24 - Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti anche fra non soci dall'Assemblea, la quale nomina anche il Presidente del Collegio stesso.


I sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. La retribuzione dei Sindaci deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 25 - Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e dell'atto costitutivo e accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, nonché ai reali risultati della gestione sociale.

I sindaci devono accertare:

- a) che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) accertare almeno ogni tre anni la consistenza di cassa e la esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della società o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;

*Giordano Pizzardi*



c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;

d) intervenire alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e possibilmente anche a quelle del Comitato Esecutivo, se sarà costituito;

e) convocare l'Assemblea qualora non vi provvedano gli amministratori.


Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

Art. 26 -

Per quanto non disposto valgono

le norme del Codice Civile e delle Leggi e regolamenti vigenti

in materia".



*Daniele Bazzani*

